COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) PERSANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore FERRARI PIERPAOLO

Seduta del 30/06/2020

FATTO

La parte ricorrente espone tra l'altro quanto segue:

- è titolare di sei buoni della serie Q/P:
- l'Intermediario rimborsava "una cifra nettamente inferiore alle proprie aspettative";
- in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno non erano riconosciuti i rendimenti indicati sul retro dei titoli;
- il timbro modificativo dei tassi riguarda infatti soltanto i primi venti anni.

Chiede pertanto che vengano riconosciute le condizioni indicate sul titolo dal 21°al 30°anno.

L'Intermediario replica tra l'altro quanto segue:

- i buoni di cui è ricorso appartengono alla serie Q, emessi su supporto cartaceo della precedente serie P;
- i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno;
- il menzionato Decreto non prevedeva l'apposizione di un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno;
- per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12%;



• la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'Intermediario.

L'Intermediario chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il D.M. del Ministero del Tesoro n. 148 del 13/06/1986 ha esteso il regime dei tassi della serie "Q" alle serie emesse in precedenza a condizione che i relativi buoni fossero stati sottoscritti entro il 30/06/1986; l'indirizzo dei Collegi pertanto, è rivolto a "non accogliere" i ricorsi ammettendo che le condizioni del contratto possono modificarsi (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione dei titoli (cfr. Collegio di Coordinamento Decisione 5675/2013).

Tuttavia, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno è intervenuto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142 del 03.04.2020.

Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

Pertanto, diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge. La domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno, merita di essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.



Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA